



# COMUNE DI BIBBONA

PROVINCIA DI LIVORNO

P.zza C. Colombo n. 1  
57020 BIBBONA LI  
P. IVA: 00286130497

AREA – 4 “EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA”  
Tel. 0586672235

## LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

NELLA SUA FUNZIONE DI “AUTORITA’ COMPETENTE” VAS  
ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

### PROVVEDIMENTO N. 03 DEL 08.03.2018

**OGGETTO:** Espressione del **PARERE MOTIVATO** ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i..

#### La Commissione Comunale per il Paesaggio:

- organismo costituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.10.2015 e con il medesimo atto nominato “**Autorità Competente**” per la **Valutazione Ambientale Strategica**, come in ultimo modificata con deliberazione C.C. n. 41 del 28.09.2017, composta dai membri di seguito indicati:

- Arch. Marco Baggiani;
- Arch. Renzo Ricotti;
- Dott. Agron. e Forest. Maria Rosaria Rafanelli;

- riunita in data 08 Marzo 2018 alle ore 15.00 presso l’Area 4 - “Edilizia Privata - Urbanistica”, con la presenza dei seguenti membri:

- Arch. Marco Baggiani;
- Arch. Renzo Ricotti;

#### Vista:

- la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”;

#### Premesso che:

- le previsioni a valenza quinquennale del secondo Regolamento Urbanistico, approvato nel 2008, sono scadute il 29 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 55, commi 5 e 6, della L.R.T. 1/2005; pertanto l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla redazione del Terzo Regolamento Urbanistico incaricando i seguenti professionisti:

- il Responsabile Area “Edilizia Privata”, Geom. Sandro Cerri, con determinazione n. 13 del 08.08.2013, ha affidato l’incarico professionale per la redazione del Terzo Regolamento Urbanistico comunale all’Arch. Giovanni Parlanti, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia al n. 286, con studio tecnico in Monsummano Terme;
- il Responsabile Area “Edilizia Privata”, Geom. Sandro Cerri, con determinazione n. 14 del 08.08.2013, ha affidato l’incarico professionale per la redazione degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., nell’ambito della redazione della variante suddetta, all’Arch. Gabriele Banchetti, iscritto all’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze al n. 6609, con studio in Figline Valdarno;
- il Responsabile Area “Edilizia Privata”, Geom. Sandro Cerri, con determinazione n. 15 del 08.08.2013, ha affidato l’incarico professionale per la redazione degli elaborati geologici di

supporto alla variante quinquennale da apportare al Regolamento Urbanistico, alla D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop. Agr. For., con sede legale in Pratovecchio (AR).

- la Giunta Comunale con propria Delibera nr. 100 del 08.08.2013 ha approvato il documento programmatico che ha dettato gli indirizzi per la redazione del Regolamento Urbanistico ed ha aperto il suo percorso di costruzione. Tale documento contiene le linee guida che il Gruppo di Progettazione incaricato per la redazione del Regolamento Urbanistico dovrà seguire per la costruzione dell'atto di governo del territorio.

- la Giunta Comunale, sempre con propria Delibera nr. 100 del 08.08.2013, ha approvato anche la Valutazione Iniziale contenente il Rapporto Ambientale Preliminare, e pertanto è stato formalizzato l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

- a seguito dell'invio del documento preliminare il Comune di Bibbona ha ricevuto i seguenti contributi:

- *Terna Rete Italia – Atti protocollo nr. 6009 del 11.10.2013;*
- *Soprintendenza BAPSAE di Pisa e Livorno – Atti protocollo nr. 6847 del 18.11.2013;*
- *Enel Distribuzione – Atti protocollo nr. 7500 del 13.12.2013;*
- *ARPAT Dipartimento di Livorno – Atti protocollo nr. 7592 del 18.12.2013.*

- la variante di aggiornamento quinquennale al Regolamento Urbanistico è stata adottata in data 08.04.2014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 e pubblicata sul BURT del 25.06.2014 n. 25.

- nella fase delle consultazioni, di cui all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 sono pervenute le seguenti osservazioni al Rapporto Ambientale:

- *Provincia di Livorno, U.O. Valutazioni ed autorizzazioni Uniche Ambientali – Atti protocollo nr. 5477 del 27.08.2014;*
- *ARPAT Dipartimento di Livorno – Atti protocollo nr. 5676 del 23.08.2014;*
- *Provincia di Livorno, U.O. Salvaguardia della natura – Atti protocollo nr 5752 del 27.08.2014.*

**Visto** il proprio provvedimento n. 01 del 25.11.2015 con il quale questa "Autorità Competente" ha espresso il "*parere motivato*" ai sensi dell'articolo 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. in ordine al Rapporto Ambientale VAS relativo alla Scheda Normativa 1 UTOE 1B2 Campo da Golf "Campo alla Sainella".

**Rilevato** che il Comune di Bibbona, con deliberazione C.C. n. 57 del 22.12.2015, ha inteso procedere all'approvazione parziale del Terzo Regolamento Urbanistico, in relazione esclusivamente alle previsioni urbanistiche di cui alla Scheda Normativa n. 1 dell'UTOE 1B2 e relative Norme Tecniche di Attuazione, per l'area di riqualificazione ambientale in ambito turistico "Campo Golf" - Campo alla Sainella.

**Visto** il proprio provvedimento n. 02 del 28.10.2016 con il quale questa "Autorità Competente" ha espresso ai sensi dell'articolo 26 della L.R.T. 10/2010 il "*parere motivato*" "*favorevole, con indicazioni*", e lo ha trasmesso al Proponente affinché si procedesse con le necessarie modifiche ed integrazioni degli elaborati interessati.

**Rilevato** che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 19.12.2016 ha provveduto a contro dedurre alle osservazioni pervenute e ad approvare ai sensi dell'art. 231 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, il Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, (adottato con delibera C.C. n. 8 del 08.04.2014 ed in parte già approvato con delibera C.C. n. 57 del 22.12.2015), procedendo ad una nuova adozione di alcune previsioni in seguito alle modifiche apportate alle stesse ed in particolare quanto contenuto nell'elaborato denominato "*Estratto delle modifiche da sottoporre a ripubblicazione*", che di seguito si riportano:

Stralcio della Scheda Norma:

- UTOE 1A2 Scheda N. 1 – AM: Area multifunzionale delle Stalle Nuove, suddivisa in quattro sub compartimenti di autonoma attuazione: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
- UTOE 1C1 Scheda N. 9 – ID;
- UTOE 1C1 Scheda N. 12 – RTA e Campeggio: Via dei Platani;
- UTOE 1C1 Scheda N. 13 – DC2: Via dei Platani;

- UTOE 1C1 Scheda N. 14 a/b/c – DC1: Via dei Platani;
- UTOE 2A1b Scheda N. 1 – Aree per infrastrutture ed impianti tecnici di interesse generale: Ex Centro Cantoniero;
- UTOE 2A1b Scheda N. 2 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: S. Lucia;

Modifica della Scheda Norma:

- UTOE 1C1 Scheda N. 11 – Area a servizi “Il Gineprino”;
- UTOE 1C1 Scheda N. 17 – AT1: Via dei Melograni;
- UTOE 1C1 Scheda Cm: 1 – Cm1: Campeggio “Free Time”;
- UTOE 1C3 Scheda N. 2 – D3: Area del Capannile;
- UTOE 1C3 Scheda N. 4 – D3: Area del Capannile.

**Dato atto** che, con la medesima deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016 è stato determinato altresì di sospendere l’approvazione delle previsioni riportate nell’elaborato denominato “*Estratto delle previsioni da sottoporre a conferenza di copianificazione*”, per le quali si era ritenuto necessario attivare il procedimento della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 227 della L.R.T. 65/2014, di seguito indicate:

- UTOE 2A1a Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: L’Aione;
- UTOE 2A1c Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: Le Bugne.

**Ritenuto che**, diversamente da quanto stabilito con la predetta deliberazione consiliare n. 64 del 19.12.2016, in riferimento alle Schede Normative UTOE 2A1a Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: L’Aione e UTOE 2A1c Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: Le Bugne, alla luce anche degli incontri tecnici avvenuti con i funzionari della Regione Toscana presso la sede della Regione stessa, si ritiene che l’art. 227 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. non sia applicabile nei casi in esame, in quanto, non si tratta di varianti puntuali al Regolamento Urbanistico, ma di previsioni contenute nell’assetto strategico generale dello stesso e, quindi, si deve procedere direttamente alla loro approvazione, come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri.

**Preso atto** che, a seguito della riadozione di alcune previsioni urbanistiche, di cui alla citata deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016, l’Area “Edilizia Privata” con propria nota prot. n. 897 del 26.01.2017, ha effettuato una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., agli Enti di seguito indicati:

- Regione Toscana, Settore “Via – Vas – Opere pubbliche di interesse strategico regionale”;
- Provincia di Livorno, Dipartimento Ambiente e Territorio;
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno - Pisa - Lucca;
- Arpat, Dipartimento provinciale di Livorno;
- Azienda USL Toscana nord ovest;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
- Autorità per il Servizio di gestione rifiuti urbani A.T.O. “Toscana Costa”;
- Autorità idrica Toscana A.T.O. 5 “Toscana Costa”;
- Capitaneria di Porto;
- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Livorno;
- ASA Azienda Servizi Ambientali Spa;
- 2i Rete Gas;
- ENEL distribuzione “divisione infrastrutture e reti”;
- TERNA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale;
- TELECOM Italia;
- REA Rosignano Energia Ambiente Spa;
- Consorzio di Bonifica Alta Maremma;
- Consorzio Permanente delle Vie Vicinali di Uso Pubblico di Bibbona;
- Comune di Cecina;
- Comune di Castagneto Carducci;
- Comune di Casale Marittimo;
- Comune di Guardistallo;
- Comune di Montecatini Val di Cecina;

- Comune di Monteverdi Marittimo.

Entro il periodo stabilito (dal 01.02.2017 al 03.04.2017) sono pervenute le seguenti osservazioni al Rapporto Ambientale:

- **Osservazione n. 01** presentata dalla Terna Rete Italia S.p.A., Direzione Territoriale Nord Est, prot. n. 0000895 del 16.02.2017, pervenuta a questo Ente in data 20.02.2017, prot. n. 1738;
- **Osservazione n. 02** presentata dalla Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento di Prevenzione Livorno, prot. n. 43631/017 del 14.03.2017, pervenuta a questo Ente in data 16.03.2017, prot. n. 2621;
- **Osservazione n. 03** presentata dall'ARPAT, Area Vasta Costa – Dipartimento ARPAT di Livorno, n. LI.01.25.02/29.1 del 31.03.2017, pervenuta a questo Ente in data 03.04.2017, prot. n. 3161.

**Considerato** che occorre ora procedere all'approvazione complessiva delle previsioni urbanistiche di cui alla variante di aggiornamento quinquennale – Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona.

**Che** a tal fine si rende necessario l'espressione del "PARERE MOTIVATO" come previsto dall'art. 26 della L.R.T. 10/2010 relativamente a quanto è stato oggetto di nuova adozione e in merito alle schede UTOE 2A1a Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: L'Aione; UTOE 2A1c Scheda N. 1 – Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato: Le Bugne.

#### **Valutati:**

- gli elaborati del Terzo Regolamento Urbanistico;
- il Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della L.R.T. 10/2010;
- l'Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di valutazione;
- la Sintesi non Tecnica di cui all'art. 24 della L.R.T. 10/2010;

**Considerato** quanto segue:

- 1) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- 2) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- 3) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- 4) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- 5) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- 6) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- 7) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- 8) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- 9) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla



valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;  
10) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Visto l'art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i..

Esprime il seguente **PARERE MOTIVATO** in oggetto:

- ***Il Rapporto Ambientale VAS è stato correttamente strutturato secondo i contenuti dell'allegato 2 alla L.R.T. 10/2010 e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 24 della medesima L.R.T. 10/2010.***
- ***Per tale motivo l'Autorità Competente VAS non ritiene necessario procedere ad ulteriori integrazioni del Rapporto Ambientale con relativi allegati e delle NTA del Regolamento Urbanistico.***

Bibbona li 08 Marzo 2018

**L'Autorità Competente VAS**

Arch. Marco Baggiani

Arch. Renzo Ricotti

